

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Oggetto: Lavoro Agile dal 1° Settembre 2022

Dal 1° settembre 2022, per ricorrere al lavoro agile sarà necessario stipulare un accordo individuale tra le parti. Inoltre, il datore di lavoro dovrà comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare l'accordo, che rimane comunque imprescindibile).

Pertanto, alla luce delle recenti novità, **dal 1° settembre 2022,**

- per ricorrere al lavoro agile sarà necessario stipulare un **accordo individuale** tra le parti;
- inoltre, il datore di lavoro sarà tenuto a **comunicare telematicamente** entro il termine di 5 giorni al Ministero del Lavoro i **nominativi** dei lavoratori
- e la **data di inizio e di cessazione** delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare gli accordi individuali, che rimangono comunque imprescindibili) **secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022.**

A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati sarà disponibile dal 1° settembre l'**apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro**, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Come precisato dal Ministero del Lavoro con Notizia del 26 agosto 2022, la comunicazione al Ministero deve essere effettuata dalle aziende **entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale**, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del DL n. 181/2000, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 19, comma 3, del DL n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria **da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore interessato), espressamente richiamato nel nuovo comma 1, dell' [articolo 23 della Legge n. 81/2017](#).

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Studio Cimino